

# ORIGINALE

N.5883/22 TRIB. Sentenza N. 16686/23

dep. sent. del

N. 22105/19R.G.N.R.

IRREVOCABILE IL

Inviato estratto al P.M. il

N.

Campione Penale

Redatta scheda il:

Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Undicesima Penale in composizione monocratica

*Repubblica Italiana*

*in nome del popolo italiano*

Il Giudice, dottoressa Vincenzina Greco

all'udienza del 20 novembre 2023, ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento a carico di:

M. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] libero presente, difeso di fiducia dall'avv. Eugenio Piccolo del Foro di Varese;

L. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], libero presente, difeso di fiducia dall'avv. Andrea Cecchini del Foro di Genova

## IMPUTATI

Del reato previsto e punito dagli articoli 113 590 c.p. perché, in cooperazione colposa tra loro, entrambi in qualità di medico chirurgo (il M. [REDACTED] con specialità in chirurgia plastica e ricostruttiva) per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle regole dell'arte medica, cagionavano a [REDACTED] lesioni personali gravi, in quanto eseguivano, presso lo [REDACTED], in [REDACTED], [REDACTED] un intervento, indicato come mastoplastica riduttiva, con l'impianto delle protesi mammarie anatomiche a goccia, ma trattarsi in realtà di un intervento di mastopessi che non poteva dare il risultato richiesto alla paziente e un intervento di addominoplastica classica, con liposuzione, con esiti infausti, poiché il primo intervento non riduceva affatto il seno, anzi lo deformava: il complesso areola capezzolo si trovava a 24 cm dal giugulo e doveva invece essere a 20 cm e 16 cm dal solco sottomammario

quando doveva essere a 7; le areole presentavano un diametro di 6 cm quando sarebbero dovute essere ad un massimo di 4,5 cm; entrambi gli interventi cagionavano altresì uno stato infiammatorio cronico delle cicatrici- di scarsa qualità estetica- con continua secrezione sierosa, una vistosa asimmetria delle ghiandole mammarie, con presenza di grossolani reliquati cicatriziali, una limitazione nella mobilità degli arti superiori, delle intollerabili distesie locali, con ripercussioni sullo stato psichico, in quanto si è accertato “ Disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti, persistente F 43.23 secondo DSMV”, lesioni che hanno comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a giorni 40 e hanno costretto la donna a sottoporsi nuovamente ad altro intervento di mastoplastica riduttiva secondaria, con espianto delle protesi mammarie il 22 ottobre 2019  
in Milano il 21 maggio 2018

Parte civile: [REDACTED], nata ad [REDACTED] il [REDACTED], domiciliata presso il difensore, assistita dall' avvocato [REDACTED] del foro di [REDACTED]

43

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione, emesso dal Pubblico Ministero, il 12 ottobre 2020, gli imputati sono stati rinviati a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato loro ascritto.

Prima delle formalità di apertura del dibattimento, le difese degli imputati hanno richiesto declaratoria di non doversi procedere a carico dei loro assistiti per difetto di tempestiva querela. Il Pubblico Ministero e il difensore della parte civile si sono opposti. Il Giudice ha respinto la richiesta, ritenendo sussistente l'istanza di punizione della persona offesa, manifestata nella querela del 21 febbraio 2019 e ancor di più in quella, integrativa, del 5 novembre 2019 e ritenendo del pari che la querela non potesse ritenersi tardiva, in relazione, non già alla data di esecuzione dell'intervento, ma al momento in cui la titolare del diritto aveva avuto conoscenza certa del fatto criminoso, mediante elementi seri e concreti, costituiti dalle relazioni dei dottori [REDACTED] e [REDACTED] risalenti all'ottobre 2019.

Le difese, all'esito dell'istruttoria esperita e prima dell'esame dei loro assistiti, hanno di nuovo riproposto la questione, chiedendo al Giudice di emettere, ai sensi dell'art. 129 c.p.p. declaratoria di non doversi procedere per tardività della querela, sulla base delle risultanze dibattimentali e, in particolare, dell'esame della parte civile e dei testi di accusa, nonché della documentazione prodotta. Il Pubblico Ministero e il difensore di parte civile hanno ribadito la loro opposizione all'istanza formulata dalle difese degli imputati, ribadendo la tempestività della querela.

Ritiene il tribunale, alla luce dei nuovi elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, che l'istanza delle difese sia fondata e meriti accoglimento.

Le scansioni temporali, relative al fatto in contestazione, utili a ricostruire la tempestività della querela, alla luce delle complessive risultanze processuali, possono essere così delineate:

In data **21 maggio 2018** [REDACTED] viene sottoposta all'intervento di mastoplastica riduttiva e di addominoplastica.

Già a decorrere **dal 28 maggio 2018** (dopo la prima settimana in cui la persona offesa aveva manifestato al [REDACTED], come emerge dai messaggi acquisiti, la sua contentezza per avere effettuato l'intervento, in precedenza concordato anche con riguardo alla addominoplastica) la [REDACTED] inizia a lamentare forti dolori al seno. La persona offesa si reca in due occasioni dal [REDACTED] per essere medicata; dal 10 giugno 2018 [REDACTED] non le risponde più al telefono e la [REDACTED] si rivolge dunque all'altro chirurgo che l'ha operata, il [REDACTED] che la medica e la sottopone ad altri due interventi, **tra il settembre e l'ottobre 2018.**

Anche [REDACTED], dopo quel momento, si rende irreperibile e non le risponde più al telefono ed anzi invia alla persona offesa una raccomandata, richiedendole il pagamento della fattura del 10/12/18 relativa ai suoi compensi, indicati in 8000 euro, per l'intervento del 21 maggio 2018.

Dai messaggi, trasmessi, con il cellulare, dalla [REDACTED] a [REDACTED], acquisiti agli atti, emerge chiaramente che, già dall'ottobre 2018, la persona offesa ha piena consapevolezza che i gravi problemi dai quali continua ad essere affetta (dolori molto forti, stanchezza, secrezioni), a far data dell'intervento, sono frutto dell'imperizia del medico che l'ha operata, individuato, nei messaggi suddetti dalla stessa [REDACTED] nel [REDACTED].

Esemplificativi sono i seguenti messaggi: 11/10/18: *"il seno , secondo una tua collega, c'è da cambiare la protesil Visto, è sempre il solito seno che saltano i punti..."*; 17/10/18: *"questo è il mio risultato ad oggi dal 21 maggio ad oggi. Se fosse tua moglie?"*; 17/10/18 *" mi hai messo nelle mani di un macellaio..."* (è palese il riferimento al [REDACTED]) e ancora la [REDACTED] scrive al [REDACTED], con riferimento al [REDACTED] *" questa di oggi è la terza revisione che mi fa e mi ha fatto anche due lipo, ovviamente non gli ho dato un euro... noi cosa dobbiamo dirci? Te l'ho già detto, mi hai messo ad un macellaio che in tre volte ... quindi scendere a Genova, operazioni alle domeniche mattine, o sono sfortunata o qualcuno è incapace..."* (...) *io so solo che dal 21 maggio è iniziata la mia rovina e sono super depressa...* 23 agosto 2018: *" ho passato delle vacanze di merda con questo seno, sono psicologicamente provata e vedrai dal vivo..."*

La stessa persona offesa, peraltro, nel corso della sua deposizione, ha dichiarato che i gravi disturbi (dolori, stanchezza secrezioni) da cui è stata affetta, fino all'effettuazione del nuovo intervento ad opera del dott. [REDACTED], con patologie gravemente invalidanti ( per mesi non era più uscita da casa ed era caduta in depressione) si erano manifestati immediatamente dopo l'operazione del 21 maggio 2018 e, pur assicurandole entrambi i medici che l'avevano operata che i disturbi erano normali e compatibili con l'intervento al quale era stata sottoposta, si era molto allarmata. La [REDACTED] ha aggiunto che si era accorta, sin nell'immediatezza, che l'intervento non era riuscito, perché il suo seno non le piaceva, ed anzi che contrariamente a quanto era stato concordato con i medici, il suo seno non era stato ridotto, ma ingrandito.

La persona offesa ha inoltre dichiarato che si era rivolta al suo medico di base, dott. [REDACTED] che dopo averla rassicurata, nei primi tempi, sostenendo che con il tempo e utilizzando apposite creme che le aveva prescritto, le cicatrici al seno sarebbero guarite, nell'ottobre 2018, le aveva espressamente detto che non era possibile che continuasse ad esservi infezione al seno e che a suo parere i chirurghi **"avevano sbagliato l'operazione"** ( l'affermazione della [REDACTED] di essere stata visitata da una dottoressa trova riscontro nel messaggio trasmesso al [REDACTED] l'11/10/18 **" il seno secondo una tua collega c'è da cambiare la protes..."**)

La ██████ ha precisato che, in quel momento, aveva percepito chiaramente che l'intervento era stato "fatto male" (*"dai dolori dal pus, che continuava ad uscire... mi vedo malissimo... perché mi vedo i seni enormi, quando avevo richiesto una riduzione... (...) c'erano inoltre tantissime cicatrici..."*)

Anche il marito della persona offesa, ██████, nel corso della sua deposizione dibattimentale, ha evidenziato che sua moglie, già immediatamente dopo l'intervento, si era accorta dell'errata e scorretta esecuzione dello stesso (*"Era evidente... era evidente..."*). Alle domande in ordine alle ragioni per le quali non era stata presentata querela, il teste ha testualmente risposto che non lo hanno fatto perchè *"mi sono preoccupato prima della salute di mia moglie"*. **Solo dopo avere ricevuto la relazione medica dei dottori ██████ e ██████ che avevano confermato gli errori nell'esecuzione dell'intervento, sua moglie aveva deciso di presentare la querela.**

Proprio l'affermazione del ██████ in ordine alla circostanza che, solo all'esito del deposito della relazione medica (21 ottobre 2019), è stata presentata querela a carico degli imputati rende evidente che **la querela del 21 febbraio 2019, presentata dalla ██████ era inerente a fatto diverso da quello oggi in contestazione** e, cioè, era volta, esclusivamente, a rappresentare la condotta del ██████ che, contrariamente al vero, negava di avere ricevuto in contanti dalla persona offesa l'intero corrispettivo dovuto per l'effettuazione dell'intervento, circostanza che aveva indotto il ██████ a pretendere dalla persona offesa il pagamento delle proprie spettanze professionali, sull'assunto di non avere ricevuto alcuna somma né dalla ██████ né dal ██████.

Ciò è reso evidente dalla raccomandata inviata dal legale della persona offesa il **24 gennaio 2019, poco prima della presentazione della querela del 21 febbraio 2019**. In detta raccomandata, oltre a respingersi la richiesta di pagamento di cui alla fattura trasmessa dal ██████, *"essendo già state saldate le competenze pattuite con il proprio interlocutore contrattuale"*, si comunica all'interlocutore: *"la mia cliente subiva un rilevante pregiudizio in conseguenza degli interventi chirurgici sopra menzionati, atteso che i punti di sutura, eseguiti ad esito dell'intervento di mastopessi, non mantenevano la propria consistenza provocando l'improvviso abbassamento del seno, con ciò provocando alla mia cliente una notevole sofferenza fisica e psichica come da certificazione medica a mie mani. Alla luce di quanto riferito la mia assistita si riserva di agire avanti alle componenti sedi giudiziarie civili e/o penali al fine di ottenere la tutela dei propri diritti nonché di interessare gli organi ispettivi fiscali in relazione ai versamenti eseguiti in assenza del dovuto riscontro contabile"*

Nonostante tale espressa riserva di agire, anche penalmente, con riguardo alla scorretta esecuzione dell'intervento chirurgico, di cui la ██████ aveva piena conoscenza ( come emerge anche dalla suddetta raccomandata) la querela non viene proposta sotto tale profilo.

Infatti la querela del **21 febbraio 2019** è espressamente presentata nei confronti del ██████ e **non invece nei confronti del ██████** che – si espone nella stessa querela- era colui che “aveva materialmente effettuato l'intervento”, operando, secondo quanto scritto dalla stessa ██████ nei messaggi indirizzati al ██████, come un “macellaio”.

Pur avendo quindi la ██████, nella querela del **21 febbraio 2019**, per inciso evidenziato di essere stata sottoposta ad un intervento di mastoplastica e addominoplastica in **data 21/5/18**, che non era riuscito bene e per il quale avrebbe dovuto rivolgersi ad altro professionista, non aveva inteso presentare querela per le lesioni colpose, asseritamente subite a seguito dell'operazione a cui era stata sottoposta, perché altrimenti la querela non sarebbe stata presentata a carico del solo ██████ ma anche del ██████ che era il chirurgo che aveva materialmente effettuato l'intervento, al cui scorretto operato professionale la stessa ██████ attribuiva l'esito infausto dell'operazione effettuata. La querela, presentata in quell'occasione, era dunque solo intesa a rappresentare un fatto diverso da quello oggi in contestazione per cui la persona offesa esprimeva la volontà di punizione, che è stato descritto in questi termini dalla denunciante :

██████ aveva corrisposto al ██████ la somma, in contanti di 14.500 euro a saldo dell'intervento; aveva successivamente scoperto dal ██████ – da cui si era recata tre volte per le medicazioni- che costui era ancora in attesa di essere pagato, tanto che, nel dicembre 2018, le era stato dal predetto intimato di provvedere al pagamento della fattura di 8000 euro, quale corrispettivo per l'intervento eseguito; ██████, al quale la ██████ aveva immediatamente contestato di avere versato a sue mani l'intero corrispettivo pattuito per entrambi i medici, aveva smentito, contrariamente al vero, di averlo ricevuto.

Non può dunque ritenersi che gli effetti della querela si estendano anche a reati diversi ed ulteriori, seppur collegati, rispetto a quello per cui è stata proposta .

Risulta ancora, quanto alle scansioni temporali, che in data successiva alla presentazione della querela del 21 febbraio 2019, la ██████ aveva effettuato una mammografia presso lo ██████ **il 29 marzo 2019** attestante: *paziente con esito di mastopessi e posizionamento di impianti protesici posizionati al di sotto dei muscoli pettorali ... ghiandola mammaria con aspetto modestamente disomogeneo ... a sx in sede sottocicatriziale periaeroale superiore raccolta corpuscolata di mm 7 . Analoghi rilievi a dx ai Qinf di mm 8 e mm 3”* ( la mammografia è richiamata dalla relazione ██████ a p. 6 ) e ancora che il **26 agosto 2019** aveva fatto accesso al

pronto Soccorso dell'Ospedale di [redacted] ove si trovava in vacanza per un'ulteriore comparsa di affioramento sieroso, in corrispondenza delle suture.

In data **21 ottobre 2019** il dottor [redacted], medico legale- a cui la [redacted] si era rivolta, **tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 2019**, come evidenziato dal medico stesso, per una consulenza in ordine agli esiti dell'intervento subito, e l'indicazione di eventuali responsabilità degli operatori sanitari, ha depositato la propria relazione.

La [redacted], come ha precisato anche il dott. [redacted] che l'ha sottoposta al secondo intervento riparativo, lamentava: di essersi rivolta agli imputati per una mastoplastica riduttiva mentre il volume del seno le era stato ampliato, con una mastoplastica additiva.

Il dott. [redacted] ha precisato, rispondendo ad una domanda della difesa, che le evidenze estetiche di un intervento di ampliamento del seno in luogo della riduzione sarebbero state visibili per la persona offesa, a distanza di due mesi dall'effettuazione dell'intervento.

In data **5 novembre 2019** la persona offesa ha presentato denuncia – qualificata come **integrazione della precedente denuncia querela presentata il 21 febbraio 2019**- lamentando di essere stata sottoposta ad un'operazione chirurgica dal [redacted] non iscritto all'albo dei medici chirurghi e rappresentando l'esito infausto dell'operazione del 21 febbraio 2019 che l'aveva obbligata ad effettuare altro intervento di mastopessi, correttivo, effettuato il 22 ottobre 2019 dal dott. [redacted].

Ciò posto è, a parere di questo Giudice, evidente che, certamente, **nell'ottobre 2018**, la persona offesa era a conoscenza che la patologia dalla quale era affetta ( stato infiammatorio cronico delle cicatrici, continua secrezione sierosa, forti dolori limitazione nella mobilità degli arti superiori) era dovuta a errori terapeutici e/o nell'esecuzione dell'intervento dei medici che l'avevano operata e che per colpa dei sanitari non era stato conseguito l'esito estetico, cui l'intervento era finalizzato, sia per la presenza di significativi ed evidenti inestetismi nelle mammelle, sia per l'ampliamento e deformazione del seno , in luogo della sua riduzione che concordata con i medici .

Secondo il consolidato e pacifico orientamento interpretativo della Suprema Corte ( Cass sez. IV n. 35424 dell'11/12/2020 ) è da ritenersi erroneo l'assunto che il termine per proporre querela, nei casi di colpa medica, decorra automaticamente dal deposito della relazione medico-legale ( anche perché in tal modo si consentirebbe alla parte civile di esprimere *sine die*, scegliendo arbitrariamente il momento in cui rivolgersi ad un professionista per una consulenza, la volontà di punizione ). Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione è ben diverso: nell'ambito della responsabilità penale medica , ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza per proporre querela, non rileva nè la data di deposito dell'eventuale relazione medico-legale, né il momento

in cui la persona offesa ha avuto consapevolezza della patologia contratta. Ciò che invece rileva è il momento in cui la parte lesa è venuta a conoscenza della **possibilità** che su tale patologia abbiano influito errori diagnostici o terapeutici dei sanitari che l'hanno curata ( Cass. sez IV n. 12701 del 24/2/16; Cass sez IV n. 21527 del 21/1/15).

Il *dies a quo* per proporre querela deve essere individuato, nel caso di specie, nell'ottobre 2018, sicchè la querela proposta dalla persona offesa più di un anno dopo, il 5 novembre 2019, è da ritenersi tardiva.

Conseguentemente deve emettersi declaratoria di non doversi procedere, a carico degli imputati, in ordine al reato loro ascritto, perché l'azione non doveva essere iniziata per tardività della querela.

**P. Q. M.**

Visto l'art. 129 c.p.p.


**DICHIARA**

Non doversi procedere a carico di [REDACTED] e [REDACTED] in ordine al reato loro ascritto perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di tempestiva querela.

Fissa il termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione della sentenza.

Milano 20/11/23

Il Giudice



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Milano il, 06.12.2023



IL TECNICO DI AMMINISTRAZIONE  
Dott.ssa Enrica STRIANO

